



Il Prefetto di Torino

N. 2010000723/Area I Ord. e Sic. Pub.

Considerato che in località La Maddalena di Chiomonte è stato avviato il cantiere della galleria geognostica nell'ambito del nuovo collegamento internazionale Torino-Lione, con progetto definitivo approvato anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 166, c. 2 del decreto legislativo 163/2006, nel contesto del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001, dalla delibera CIPE n. 86/2010 del 18 novembre 2010, che ne individua specificamente l'area;

Considerato che in data 1^a gennaio 2012 è entrato in vigore l'art.19 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per l'anno 2012), a norma del quale le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, già individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino - Lione - di cui alla citata delibera CIPE n. 86/2010 del 18 novembre 2010, che ne delimita l'estensione - costituiscono aree di interesse strategico nazionale;

Considerato altresì l'imminente avvio nella predetta area degli adempimenti preliminari alle procedure di occupazione temporanea di particelle di terreni di proprietà privata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Rilevato che permane, con riferimento all'area del cantiere, una situazione notevolmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, che ha finora reso necessario il dispiegamento di un articolato dispositivo di forza pubblica unitamente alla realizzazione di opere di difesa passiva a protezione dell'area, in relazione a varie iniziative di protesta organizzata poste in essere con numerosi tentativi di accesso e di intrusione indebita, nonché danneggiamenti;

Rilevato che, in tali circostanze, si sono verificati numerosi episodi di provocazioni ed azioni violente, posti in essere da svariati gruppi di manifestanti nell'area e sostanziatisi in tentativi di taglio delle recinzioni, lanci di corpi contundenti di varia natura, occultamento di zaini contenenti chiodi artigianali a più punte, idonei a lacerare i pneumatici dei veicoli, nonché bulloni e pietre, evidentemente finalizzati all'offesa e predisposti all'impiego, quali proiettili da lanciare all'indirizzo degli operatori, ed occhialini di plastica e maschere antigas, non altrimenti utilizzabili se non allo scopo di proteggersi dai gas lacrimogeni, in occasione di scontri con le Forze di Polizia;

Rilevato che, successivamente all'attività della competente Autorità Giudiziaria concretizzatasi nell'emissione di 42 misure cautelari nei confronti di soggetti che



Il Prefetto di Torino

avevano preso parte ai disordini del 27 giugno e del 3 luglio 2011 in località La Maddalena di Chiomonte, si sono verificati, anche in occasione di recenti eventi pubblici, ulteriori gravi episodi di intemperanza e contestazione violenta, anche con il ricorso all'esplosione di bombe carta e al lancio di oggetti contundenti, nonché di danneggiamenti;

Atteso che, in ragione dell'eccezionale situazione di turbativa dell'ordine pubblico si era già reso necessario, a protezione dell'area di cantiere, introdurre, con ordinanze prefettizie, alcuni divieti e restrizioni alla viabilità circostante la stessa;

Vista la nota del Questore di Torino Cat A4/11/Gab in data 21 febbraio 2012 dalla quale, con riferimento alla situazione pregiudizievole per l'ordine pubblico sopra delineata, si evince il prevedibile ulteriore ripetersi di episodi di ostruzionismo e protesta violenta in occasione del programmato espletamento degli adempimenti preliminari alle procedure di occupazione temporanea, con probabili tentativi di accesso indebito alle aree da occupare, anche considerato che analoghe attività di espansione del cantiere sono state connotate da significative reazioni di opposizione violenta, poste in essere sin dalle primissime ore successive all'inizio dei lavori;

Considerato che, come riferito dal Questore di Torino, tali reazioni, in passato, si sono concretizzate nell'afflusso nell'area interessata di numerosi manifestanti, provenienti dai sentieri montani che giungono al sito dal Comune di Giaglione e da frazioni del Comune di Chiomonte, nel tentativo di porre in essere azioni provocatorie nei confronti delle maestranze e degli operatori delle Forze di Polizia, sino a determinare il rallentamento, quando non l'interruzione, dell'incedere dei relativi lavori;

Considerato che il Questore di Torino ha inoltre evidenziato in proposito che l'intera zona silvestre circostante l'area di cantiere continua ad essere frequentata in maniera significativa, come verificatosi in data 11 febbraio scorso, allorchè alcuni soggetti, nonostante i tratti di terreno da percorrere fossero completamente ricoperti da una spessa coltre nevosa, non hanno avuto difficoltà ad avvicinarsi alle recinzioni già esistenti;

Rilevato infine che, come rappresentato dal Questore di Torino, le descritte criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica potrebbero protrarsi presumibilmente per l'intero svolgimento degli adempimenti preliminari alle procedure di occupazione temporanea;

Considerato che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, deve aversi riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza



Il Prefetto di Torino

amministrativa di merito (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 537 e TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 giugno 2007, n 1576);

Ravvisata la necessità, sulla base delle valutazioni del Questore di Torino, per quanto sopra esposto, di interdire, in occasione dell'espletamento dei citati adempimenti, la circolazione veicolare e pedonale sulla viabilità adducante all'area di cantiere e, in particolare, su quelle aree già sistematicamente utilizzate in occasione di precedenti manifestazioni al fine di raggiungere le recinzioni del cantiere da più lati e impegnare in tal modo, con azioni anche illecite, le Forze di Polizia su più fronti contemporaneamente;

Ravvisata altresì la necessità di vietare qualsiasi attività venatoria nei comuni di Chiomonte, Giaglione, Venaus ed Exilles, in considerazione del fatto che l'esercizio della stessa nelle aree e percorsi di probabile afflusso e stazionamento dei manifestanti, può costituire, in ragione della prevedibile rilevante partecipazione, ulteriore aspetto di potenziale pregiudizio alla sicurezza e all'incolumità pubblica;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in tal senso, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover aderire alla proposta del Questore di Torino;

Sentite le Forze di Polizia in sede di riunione di coordinamento in data 23 febbraio 2012;

Vista la propria ordinanza p.n. in data 16 gennaio 2012;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

ferma restando la vigente interdizione relativa alla via dell'Avanà in Comune di Chiomonte, disposta con ordinanza p.n. del 16 gennaio 2012, per i motivi in premessa indicati, dalle ore 00.00 del 27 febbraio 2012 alle ore 24.00 del 4 marzo 2012, la sottoindicata viabilità è interdetta alla circolazione di persone e mezzi:

Comune di Giaglione

- strada comunale per Frazione San Rocco, tutta;



Il Prefetto di Torino

- strada comunale per frazione San Giovanni tutta;

Comune di Chiomonte

- via Roma, tutta;
- strada provinciale 233, dall'intersezione con la strada statale 24 all'intersezione con via dell'Avanà, fatta eccezione per i residenti nella frazione Ramats del comune di Chiomonte.

E' inoltre vietato l'accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che comunque conducano all'area di interesse strategico nazionale, di cui all'art. 19 della legge 183/2011, così come individuata dalla delibera CIPE n. 86/2010 del 18 novembre 2010, nonché alle aree recintate retrostanti l'area del Museo Archeologico di Chiomonte, a quelle della Centrale Idroelettrica di Chiomonte e alla cuffia paramassi, posta a protezione del pilone del viadotto autostradale contrassegnato dal numero "2", secondo le modalità tecniche indicate dal Questore di Torino.

Nel medesimo periodo è vietato l'esercizio di qualsiasi attività venatoria nei comuni di Chiomonte, Giaglione, Venaus ed Exilles.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai destinatari, ricorrendo le ragioni di urgenza e cautelari di cui all'art. 7 della legge 241/1990, dovendosi procedere, senza ulteriori differimenti, agli adempimenti preliminari alle procedure di occupazione temporanea e in ragione delle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Lo stesso è comunicato altresì al Presidente della Provincia di Torino.

Torino, 25 febbraio 2012

IL PREFETTO
(Di Pace)

PER COPIA CONFORME